

TI_GERICHTE 11.2020.34 vom 28. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.34_d20210528

FR: TI_GERICHTE 11.2020.34 du 28 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.34 del 28 maggio 2021

Regeste

Filiazione: diritto di visita in Italia con una figlia di sei anni

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice l'11 marzo 2020 (tracciamento dell'invio n. 98. _____, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento le cosiddette ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento l'attrice aveva ancora 21 giorni a disposizione, che sono ripresi a decorrere il 20 aprile 2020. Introdotto l'8 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98. _____), l'appello in esame è perciò ricevibile.

E. 2

L'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previo complemento istruttorio. L'appello però è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nel caso specifico l'appellante postula – come detto – il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti essenziali e assuma le prove da lei notificate. Essa non formula esplicite conclusioni di merito. Lamenta in particolare la mancata assunzione di una perizia sullo stato della figlia e il mancato incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione per un'indagine familiare e socio-ambientale del padre, come essa aveva chiesto il 26 febbraio 2020 e alle arringhe finali. a) Nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore, l'attrice avrebbe dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di riassumere mezzi di prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente, anche se in base al

proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante non può esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.26 del 29 dicembre 2020 consid. 4b con riferimenti). L'interessata non spiega del resto perché, ritenesse fondato l'appello, la Camera non potrebbe giudicare nel merito. Certo, essa pretende che i fatti debbano essere completati su punti essenziali, ma non si intravede perché ciò non potrebbe avvenire in questa sede. Nulla impediva pertanto all'appellante di formulare conclusioni riformatorie sulla portata del diritto di visita paterno. Limitandosi a sollecitare l'annullamento puro e semplice del giudizio impugnato, essa ha introdotto un appello che potrebbe essere dichiarato improponibile (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3b e 3c). b) Un appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 137 II 317 consid. 1.3; 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico si riesce a desumere dall'appello – invero non senza difficoltà – che l'attrice persegue l'ottenimento di un diritto di visita paterno di qualche ora, senza pernottamento della figlia dal padre, come essa aveva accettato all'udienza del 17 aprile 2019 (sopra, lett. F) e come il Pretore ha constatato nella sentenza impugnata (consid. 11.1). Ne discende che, seppure al limite, l'appello può essere vagliato nel merito.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore, ricordati i presupposti che regolano e limitano le relazioni personali (art. 273 e 274 CC), ha rilevato come le conclusioni dell'attrice al proposito non fossero chiare, l'interessata essendosi unicamente confermata nelle proprie richieste senza avere mai formulato precise domande ed essendosi limitata se mai ad approvare talune regolamentazioni cautelari, l'ultima dei quali risalente al 17 aprile 2019 (sopra, lett. F). Ciò premesso, il primo giudice si è domandato se, vista l'evoluzione positiva riscontrata dai responsabili del Punto d'incontro, potesse essere confermato l'assetto cautelare deciso il 4 settembre 2019 – e confermato da questa Camera – che autorizza il pernottamento della figlia dal padre e la conseguente estensione del diritto di visita a un giorno e mezzo ogni due settimane. In difetto di validi motivi che imponessero di scostarsi da quest'ultima disciplina, per il primo giudice il buon svolgimento e il graduale ampliamento delle relazioni personali giustificano un diritto di visita con pernottamento della figlia dal convenuto, il quale aveva anche presentato sua moglie all'attrice (sentenza impugnata, pag. 4 a 6). Quanto alla lamentata irregolarità degli incontri, il Pretore ha accertato che ciò si riconduce solo in minima parte al comportamento del padre. Tant'è che il 13 novembre 2019 egli ha accolto una domanda di esecuzione in esito al mancato accompagnamento della figlia da parte della madre al Punto d'incontro, nel settembre di quell'anno, per asseriti motivi medici (inc. SO.2019.719). Circa il preteso rifiuto di A_____ di incontrare il genitore, esso è dovuto piuttosto – secondo il Pretore – alle apprensioni materne e all'atteggiamento critico dell'attrice, che induce A_____ a celare in presenza di lei sensazioni positive riguardo al vissuto con il padre. AP 1 – ha proseguito il Pretore – non ha sostanziato un solo motivo valido che legittimi il suo modo di fare e indizi un concreto pericolo per il bene della figlia. Costei dovrebbe – ha soggiunto il primo giudice – rassicurare A_____ sui pernottamenti dal padre invece di disapprovare l'idoneità del convenuto. La persistente conflittualità tra genitori non giustifica inoltre, per il Pretore, una restrizione del diritto di visita (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Quanto agli accertamenti richiesti dall'attrice alle arringhe finali, il Pretore li ha ritenuti superflui, lo stato dei rapporti genitoriali evincendosi già dall'incarto. Riguardo infine alle

condizioni in cui è esercitato il diritto di visita, non sussiste secondo il Pretore il minimo elemento che possa alimentare dubbi. Ciò posto, il primo giudice ha confermato nel merito l'assetto cautelare, adattando di mezz'ora – per esigenze del Punto d'incontro – gli orari d'inizio e fine delle visite e munendo l'ordine di accompagnamento della figlia – visto il precedente del settembre 2019 – della comminatoria dell'art. 292 CP (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).

E. 4

L'appellante si duole che, senza procedere ad alcuna istruttoria, il Pretore si sia fondato sui soli rapporti dell'operatrice del Punto d'incontro per confermare ■alla cieca■ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. In realtà – essa adduce – la difficoltà, riscontrata dalla medesima operatrice, di cogliere il vero stato d'animo di A_____ doveva destare preoccupazione e meritava attenzione. Al pari dei problemi di salute lamentati dalla figlia ogni volta che questa rientra dal fine settimana con il padre e che hanno già reso necessario un appuntamento dal pediatra. Oppure per l'odore di fumo che lasciano i suoi vestiti e che fanno temere per un'esposizione a un ambiente poco salubre. In ogni caso – allega l'appellante – i rapporti del Punto d'incontro non giustificano un'estensione del diritto di visita, poiché sono stati allestiti senza conoscere la situazione familiare e socio-ambientale del convenuto. Il Pretore non poteva pertanto prescindere da simili accertamenti argomentando che nessun elemento concreto fa dubitare delle condizioni di accoglienza offerte dal padre, mentre tutto si ignora al proposito. Né egli poteva rinunciare a un esame peritale che verificasse lo stato di salute della minore. L'attrice contesta poi di essersi mostrata riluttante nel favorire i rapporti tra padre e figlia, facendo valere di averli sempre sostenuti. A suo avviso, considerati i disastrosi rapporti tra genitori e l'impossibilità di cogliere il vero stato d'animo della figlia, l'evoluzione delle relazioni personali non può dirsi positiva né poteva legittimare la loro estensione da qualche ora a un pernottamento ■chissà dove■ all'estero. Si imponevano pertanto per l'attrice gli accertamenti postulati in prima sede, che avrebbero permesso di adottare un assetto relazionale adeguato alle necessità e all'interesse di A_____. L'appellante censura così la disattenzione del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) e insta perché il dispositivo n. 3.1 della sentenza impugnata sia annullato, con rinvio degli atti al Pretore affinché completi l'istruttoria e statuisca di nuovo. a) In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (■apprezzamento anticipato delle prove■: DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021 consid. 4.1). L'appellante rimprovera al Pretore – come detto – di essersi fondato solo sui rapporti dell'operatrice del Punto d'incontro per confermare ■alla cieca■ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. Nell'ordinanza sulle prove del 28 febbraio 2020 il Pretore ha spiegato tuttavia come i rapporti del Punto d'incontro convergessero sul buon andamento degli incontri e denotassero un'ingiustificata riluttanza dell'attrice nel favorire i rapporti tra padre e figlia, sicché assumere altre prove sarebbe stato un esercizio infruttuoso. Il primo giudice ha precisato poi nella sentenza le ragioni che lo hanno indotto a ritenere inutile l'acquisizione delle prove offerte. Non è vero dunque che egli abbia confermato ■alla cieca■ l'assetto cautelare del 4 settembre 2019. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare all'attrice inoltre, nella procedura cautelare, che non ogni estensione o ampliamento di un diritto di visita dev'essere preceduto dal preavviso di specialisti o di operatori del settore (sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 7). Tanto meno se – come nel caso specifico –

l'assetto in discussione si limita a una conferma di una disciplina cautelare messa in atto gradualmente e progressivamente nel corso degli anni, la quale ha dato buona prova e riflette il diritto di visita abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c) . In proposito l'appello manca dunque di consistenza. b) Quanto alla difficoltà, riscontrata dall'operatrice S_____ M_____, di cogliere il vero stato d'animo di A_____ (rapporto del Punto d'incontro del 28 gennaio 2020, pag. 4 seg.), il Pretore non l'ha persa di vista, ma l'ha fatta risalire all'atteggiamento negativo della madre verso il nuovo assetto cautelare, ciò che induce la figlia a non esternare le sue sensazioni (positive) riguardo al vissuto con il padre (sentenza impugnata, consid. 11.5). E con tale argomentazione l'interessata nemmeno si confronta. Comunque sia, il conflitto di lealtà risulta finanche superato, A_____ avendo espresso senza esitazione al giudice di questa Camera – e senza che in proposito le risultanze del suo ascolto siano state revocate in dubbio dall'appellante – il suo favore alle visite con pernottamento dal padre a _____ (riassunto dell'audizione del 26 marzo 2021, pag. 2).

c) Riguardo ai problemi di salute che la figlia accuserebbe dopo gli incontri con il padre in Italia, l'affermazione non trova riscontro agli atti. L'invocato certificato medico 6 dicembre 2019 della dott. L_____ L_____ non figura nell'inserto processuale. L'unico possibile accenno alla questione si evince da un rapporto 28 gennaio 2020 del Punto d'incontro in cui si riferisce che il 7 dicembre 2019 la madre ha telefonato per avvisare che A_____ era malata e che avrebbe fatto seguire un certificato della pediatra (pag. 2). Ciò non indizia ancora però – e da lungi – un problema di salute della figlia riconducibile a incontri con il padre, che neppure l'ascolto della figlia ha permesso di intravedere (riassunto dell'audizione, pag. 2). Analoghe considerazioni valgono per il timore, invero soverchio, che l'odore di fumo lasciato dagli indumenti della figlia possa esporre la medesima a un pericolo per la salute. d) In merito alla mancata conoscenza della situazione familiare e socio-ambientale del convenuto, l'appellante trascura che per l'essenziale l'interessato ha descritto la propria situazione familiare, logistica e professionale. Ha documentato come mai egli non abbia un lavoro fisso, ma svolga sporadici impieghi da traslocatore, ha narrato di essere sposato dal 2015 con R_____ V_____, la quale lavora come operaia frontiera a _____, ha riferito di abitare con lei in un appartamento in _____ a _____, producendo il relativo contratto di locazione (verbale del 15 maggio 2017, pag. 2 seg.; doc. 2 e plico doc. 3). L'attrice non discute simili accertamenti e non contesta di avere avuto modo di conoscere la moglie del convenuto. Non è pertanto dato di comprendere perché, in difetto di elementi concreti suscettibili di indiziare un pericolo per la minore, il Pretore dovesse procedere a una valutazione socio-ambientale. Né si scorge ragione, dopo quanto si è esposto (considerando c), per disporre una perizia sullo stato di salute di A_____, l'attrice medesima dichiarando (sopra, lett. H) che la figlia è seguita dal 18 novembre 2020 dalla psichiatra C_____ B_____ (oltre che dalla pediatra L_____ L_____). E la psichiatra non risulta avere ravvisato nello svolgimento del diritto di visita secondo l'assetto cautelare in vigore un pregiudizio per l'armonioso sviluppo psico-fisico della minore, per tacere del fatto che neppure dall'ascolto di A_____ sono emersi indizi in tal senso. La rinuncia del primo giudice ai mezzi istruttori richiesti, il cui presumibile risultato non avrebbe portato con ogni verosimiglianza elementi di rilievo, sfugge di conseguenza alla critica. e) Circa la riluttanza dell'attrice nel favorire i rapporti tra padre e figlia, l'appellante reitera l'argomento per cui lo stesso convenuto non ha esercitato taluni diritti di visita. Nella misura in cui riguarda episodi precedenti l'estensione cautelare del diritto di visita (nel settembre 2019), l'asserzione è già

stata trattata in quella sede (sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 6). Non giova dunque tornare sull'argomento. Nella misura in cui si riferisce ai recenti appuntamenti (del 3-4 ottobre 2020, del 9-10 gennaio e del 1-2 maggio 2021; osservazioni del 20 maggio 2021), invece, la questione è dibattuta e non è confermata da alcun riscontro, il convenuto sostenendo anzi che la madre non avrebbe portato la figlia al Punto d'incontro ■accampando scuse■ (osservazioni del 14 aprile 2021). Per quel che è della collaborazione che l'attrice sostiene di avere prestato nel favorire il passaggio della figlia ai fini degli incontri con il convenuto, l'attrice evoca rapporti dell'operatrice S_____ M_____ del 30 luglio 2017 e del 21 febbraio 2018, allorché il pernottamento di A_____ dal padre non era ancora attuale, sottacendo i rapporti del 29 ottobre 2019 e del 28 gennaio 2020 che il Pretore ha menzionato per accertare il comportamento ansioso e finanche negativo della madre di fronte alla novità. Sprovvisto di un confronto critico con la sentenza impugnata, al riguardo l'appello non può dunque essere esaminato oltre. f) Relativamente infine all'obiezione secondo cui neppure un'evoluzione positiva come quella descritta nei rapporti del Punto d'incontro basterebbe per estendere le relazioni personali paterne da qualche ora a un pernottamento ■chissà dove■ in un altro Paese, è appena il caso di ripetere che la regolamentazione adottata dal Pretore segue criteri di gradualità e progressività (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c) e riflette il diritto di visita abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (sopra, consid. a) . Quanto alla situazione abitativa del convenuto, già si è detto (consider. d). Che poi i rapporti tra i genitori siano ■disastrosi■, come fa valere l'attrice, è possibile. Ciò nulla toglie tuttavia allo sviluppo favorevole delle relazioni personali paterne né giustifica di limitare l'usuale diritto di visita se il suo esercizio non minaccia il bene della figlia, come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 11.6 con riferimento a DTF 131 III 209). E l'evoluzione positiva degli incontri è risultata anche dall'ascolto di A_____ in questa sede. In definitiva, la decisione di confermare nel merito l'assetto cautelare del 4 settembre 2019 sulla scorta di quanto emerso dagli atti, rinunciando a esperire altri mezzi istruttori, resiste alla critica. Destituito di fondamento, l'appello vede così la sua sorte segnata.

E. 5

Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'attrice si tiene conto, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia. La richiesta di gratuito patrocinio di AP 1 non entra per contro in considerazione, l'appello apparendo fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Il convenuto, che ha formulato osservazioni tramite il suo patrocinatore su ll'ascolto della figlia (una pagina e mezzo), ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, che per la modesta entità può verosimilmente essere riscossa. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio da lui formulata il 14 aprile 2021.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF 112 II 291 consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

300.– per ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta. 4. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto. 5.

Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.